



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

## **Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato agli atti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

### **Art. 1 Oggetto**

### **Art. 2 Definizioni**

### **Art. 3 Accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato**

### **Art. 4 Limitazioni e differimento**

### **Art. 5 Legittimazione soggettiva**

### **Art. 6 Istanza di accesso**

### **Art. 7 Responsabile del procedimento**

### **Art. 8 Soggetti controinteressati**

### **Art. 9 Termini del procedimento**

### **Art. 10 Estrazione di copia**

### **Art. 11 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato**

### **Art. 12 Eccezioni relative all'accesso generalizzato**

### **Art. 13 Motivazione del diniego all'accesso**

### **Art. 14 Richiesta di riesame**

### **Art. 15 Impugnazioni**

### **Art. 16 Rinvio**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento (per brevità anche “*Regolamento*”) disciplina i criteri, i limiti e le modalità organizzative per l’esercizio del diritto di accesso agli atti detenuti stabilmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in armonia e nel rispetto della normativa generale in materia e, in particolare:

- artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii..

### **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “decreto trasparenza”: il d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- b) “accesso documentale”: l’accesso disciplinato dal capo V dalla legge n. 241/1990;
- c) “accesso civico”: l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5, co. 1, del decreto trasparenza;
- d) “accesso generalizzato”: l’accesso disciplinato dall’art. 5, co. 2, del decreto trasparenza.

### **Art. 3 Accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato**

L'accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e ss. l. 241/1990, pone i soggetti interessati in grado di esercitare le proprie facoltà – partecipative, oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche di cui sono titolari, escludendo perentoriamente l'utilizzo di tale diritto al fine di sottoporre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad un controllo generalizzato o meramente esplorativo.

Il diritto di accesso civico e il diritto di accesso generalizzato sono riconosciuti allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, con gli espressi limiti previsti dall'art. 5 bis del decreto trasparenza nonché dalla tutela degli interessi pubblici e privati.

### **Art. 4 Limitazioni e differimento**

Non sono in ogni caso ammissibili richieste meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dispone per l'esercizio delle proprie funzioni.

Parimenti non sono ammissibili richieste di accesso relative a verbali, atti istruttori, atti qualificabili come preparatori di provvedimenti, atti connessi e consequenziali relativi alle attività di Commissione e a quelle della Conferenza dei Presidenti o di ogni altra riunione per la quale è prevista la segretezza dei lavori, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 24 l. n. 241/1990.

L'accesso può essere escluso per una parte dell'atto con provvedimento motivato del responsabile del procedimento nel momento dell'accoglimento della richiesta e la visione e le copie sono concesse solo per la parte dell'atto per cui sia consentito l'accesso; le parti escluse devono essere indicate utilizzando preferibilmente la dicitura "*omissis*".

L'accesso può essere differito per oggettive necessità od esigenze di riservatezza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione ad atti la cui conoscenza anticipata possa gravemente ostacolare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia della azione amministrativa. Il differimento è comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso e l'eventuale durata.

### **Art. 5 Legittimazione soggettiva**

L'esercizio del diritto di accesso civico e generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente.

Per l'esercizio del diritto di accesso documentale è previsto che il titolare sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

### **Art. 6 Istanza di accesso**

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze devono essere circostanziate e devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione cui l'accesso si riferisce.

L'istanza di accesso può essere presentata dall'interessato per via telematica, a mezzo posta o personalmente presso la segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritta personalmente, unitamente ad una copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di accesso documentale, l'istanza deve contenere i motivi che definiscono l'interesse diretto, concreto e attuale dell'istante, nonché la situazione giuridica meritevole di tutela.

### **Art. 7 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria od ogni altro adempimento inerente il procedimento amministrativo.

Il Responsabile del procedimento assicura la regolare attuazione del diritto di accesso secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

### **Art. 8 Soggetti controinteressati**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare immediata comunicazione ai medesimi a mezzo pec o mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso che deve essere valutata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

### **Art. 9 Termini del procedimento**

Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

I termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.

### **Art. 10 Estrazione di copia**

Qualora, oltre la presa visione dell'atto o dei documenti indicati sia richiesta l'estrazione di copia dell'atto o dei documenti medesimi, anche mediante riproduzione su supporto magnetico od informatico, deve essere prioritariamente valutata la modalità di accoglimento di tale richiesta, in riferimento ad eventuali controinteressati, alla necessità di omettere od oscurare parti del documento per rispetto degli obblighi di riservatezza, senza alterare il fondamento della richiesta stessa, e devono anche essere prospettati i costi dell'operazione a carico del richiedente.

### **Art. 11 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato**

Il diritto di accesso generalizzato è escluso in base alle disposizioni di legge vigenti, nonché dalle Linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 5 bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente trascritte.

Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome verifica che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione.

### **Art. 12 Eccezioni relative all'accesso generalizzato**

I limiti all'accesso generalizzato sono posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome deve necessariamente valutare mediante bilanciamento tra l'interesse pubblico all'ostensione e la tutela dei suddetti interessi considerati dall'ordinamento.

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale.

- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e sul loro perseguimento.
- g) il regolare svolgimento di attività preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

I limiti all'accesso generalizzato per gli interessi pubblici e privati si applicano per il periodo nel quale la protezione è giustificata, ivi facendo ricorso all'eventuale potere di differimento. Il differimento è comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso e l'eventuale durata.

#### **Art. 13 Motivazione del diniego all'accesso**

Gli atti di diniego all'accesso, anche parziale, sono adeguatamente motivati.

#### **Art. 14 Richiesta di riesame**

Il richiedente nei casi di diniego, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

#### **Art. 15 Impugnazioni**

In caso di diniego il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 104/2010.

#### **Art. 16 Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.

ROMA, lì 12 marzo 2020